

## DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo “*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCO), Danni al patrimonio (all risk property), Tutela e assistenza legale, Altre perdite pecuniarie*” per il periodo di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, mediante consultazione di un massimo di dieci (10) operatori economici da individuare, a parità di possesso dei requisiti di partecipazione, mediante pubblico sorteggio.

**CIG: Z0D3B68B2E**

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, la presente viene pubblicata sul sito web istituzionale del Conservatorio Statale di Musica di Cosenza, all’indirizzo: <https://www.conservatoriocosenza.it>, Sezione “Albo On - line” e *Amministrazione Trasparente*” – “*Bandi di Gara e contratti*”.

\*\*

Su proposta del Direttore dei Servizi Amministrativi del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, il quale ha rilevato l’urgenza di provvedere al rinnovo del servizio di copertura assicurativa “multi rischio” in scadenza al 01.07.2023 e, contestualmente ha verificato le esigenze di protezione manifestate dall’Istituto:

## IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;

VISTO il Dlgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii;

VISTA la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013*” – Art. 5 – bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato e integrato dal Decreto Legge n. 77/2021 “*Decreto semplificazioni bis 2021*”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche*” e ss.mm.ii.;



VISTO l'art. 26, co. 6 D.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

VISTO l'art. 35 "*Soglie di rilevanza comunitaria*" del Dlgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 10 Marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, quindi, di adottare il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, per procedere all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che "*fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dall'art. 51 del dl 77/2021 che ha a sua volta modificato l'art. 1, comma 1, del dl 76/2020 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nello specifico alla lettera possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, anche senza consultazione di più operatori economici; - l'affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate del sopracitato articolo, avviene comunque nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo Testo Unico e nello specifico la Società di brokeraggio incaricata ha operato una ricerca di mercato per valutarne le condizioni economiche e tecniche offerte;

VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l'ANAC con proprie Linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli inviti, che "*la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.*";



VISTA la giurisprudenza costante, secondo la quale l'invito con tale modalità configura una procedura cosiddetta "aperta" al mercato, consentendo l'invito all'operatore uscente e agli operatori invitati nel precedente analogo affido", e che in tale senso si è espresso il TAR Sardegna con le sentenze Sezione 1 n. 891 del 17 dicembre 2019 e Sezione 2 n. 8 del 2 gennaio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

VISTO l'articolo 1, comma 583 della Legge 160 del 27.12.2019, che prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti comprensivi e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;

CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, nonché di adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

RITENUTO che il valore economico stimato della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all'art.36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art.25 del D.Lgs. 56/2017, per appalti e forniture il cui valore sia al di sotto della soglia d'interesse comunitario;

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza approvato dal CdA nella seduta del 14/02/2004, approvato con Decreto Dirigenziale MIUR n. 46 del 15/03/2004 e modificato dal CdA nella seduta del 13/07/2007;

VISTO il Regolamento di Contabilità e Finanza approvato dal Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio ex art. 14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

PREMESSO che la precedente polizza assicurativa multirischio è prossima alla scadenza e che la relativa copertura risulta attiva solo per un ulteriore mese;

VALUTATA la necessità, di pubblico interesse, di garantire la continuità dei servizi assicurativi relativi a "*Infortunati, Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), Responsabilità civile per perdite patrimoniali, Danni al patrimonio (all risk property), Tutela e assistenza legale, Altre perdite pecuniarie*";

RILEVATO, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 26 L. 488/99 e dall'art. 1, c. 449, L. 296/06 che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all'interno delle convenzioni CONSIP, come da ultima ricerca iscritta al Prot. istituzionale n° **5761 del 19/05/2023**;

TENUTO CONTO che i servizi assicurativi oggetto del contratto non sono attualmente presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da ricerche svolte separatamente e in tempi successivi, registrate al Prot. Istituzionale n° **5418/2023 del 12/05/2023** e n° **5519/2023 del 15/05/2023**;



CONSIDERATO che il servizio di copertura assicurativa, stante la sua intrinseca specificità, non può farsi presente nella vetrina delle Convenzioni Consip S.p.A., né tantomeno nell'elenco dei beni e servizi Mepa;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

CONSIDERATO che risulta essere congruo e opportuno prevedere una durata contrattuale pari a tre anni (3) a decorrere dalla data del 01.07.2023, ovvero dalla data di stipulazione del relativo contratto;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Conservatorio si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola;

DATO ATTO che l'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e rispondente ai requisiti richiesti.

STABILISCE che per adeguata motivazione si intenderanno gli aspetti seguenti: in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

EVIDENZIATO che il contraente sarà scelto in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n°50/2016;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno previsto anche che *“Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche”*, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; RITENUTO che la Dott.ssa Beatrice Bellucci, Direttore dei Servizi Amministrativi presso il Conservatorio Statale di Musica DI Cosenza, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del



procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

ATTESO che in relazione alla presente procedura di gara, si è provveduto alla registrazione della gara nella piattaforma di cui al sito Anac a seguito della quale è stato assegnato il seguente CIG: **Z0D3B68B2E**;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

CONSIDERATO che con la stipulazione del contratto si intende affidare il servizio assicurativo Polizza Multi rischio;

DATO ATTO che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192/2013);

RILEVATO che secondo giurisprudenza costante l'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, all'aggiudicazione della gara, segua, dopo scadenza dell'appalto, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel quadro normativo; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste *ab origine* e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017);

RAVVISATA la necessità di prevedere nel nuovo accordo a stipulare la proroga del contratto per una sola volta, e limitatamente al periodo necessario per l'indizione e la conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica da programarsi, comunque, con congruo anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto;

TENUTO CONTO dell'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice agli stessi prezzi, patti e condizioni e, in ogni caso per non più di giorni sessanta (60) dalla scadenza del contratto precedente;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche);

CONSIDERATO che per i requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;


TENUTO CONTO che verranno inserite nel contratto stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; - l'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; - la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e l'azione per il risarcimento danni oltre la denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

CONSIDERATO che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il vincolo negoziale si perfeziona con la stipulazione del contratto nella forma scritta *ab substantiam*, in cui vengono precisati i termini e le condizioni del rapporto contrattuale;

TENUTO CONTO, altresì, che il Legislatore ha previsto la possibilità che, per determinate condizioni espressamente individuate, in mancanza della formale sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante incarichi l'aggiudicataria dell'appalto dell'esecuzione d'urgenza;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei termini di cui al comma 8;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 8 dell'art. 32: *“divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purchè comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata*



della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.;

CONSIDERATO che in deroga alla normativa di carattere generale di cui al Codice Appalti, nell'ambito della legiferazione emergenziale intervenuta nel periodo pandemico sviluppatosi per effetto della diffusione del Covid-19, il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020, n. 120 all'articolo 8 ha introdotto una disciplina emergenziale riferita alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore (17 luglio 2020);

RICHIAMATO in particolare l'art. 8, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76: *“in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023”*

RITENUTA l'applicabilità dell'art. 31 comma 8 Dlgs n. 50/2016 così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge n. 76/2020 conv. in L. 120/2020;


STABILITO di riservarsi la facoltà di chiedere alla compagnia aggiudicataria l'emissione della relativa polizza, anche in pendenza di aggiudicazione provvisoria, stante l'esigenza di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente, per come previsto dall'art. 32, comma 8 Codice dei contratti e ss.mm.ii;

STABILITO di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione del contratto di Polizza Assicurativa e presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

PRESO ATTO che il servizio per la copertura dei seguenti rischi assicurativi: Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), Danni al patrimonio (*all risk property*), Tutela e Assistenza legale, Altre perdite pecuniarie, con distinguo a titolo oneroso e gratuito, è rivolta a tutti gli studenti iscritti, compresi quelli neo iscritti frequentanti i futuri tre anni di istruzione e formazione musicale sino alla scadenza della polizza, includendo anche quanti – sebbene non iscritti – risultino impegnati in attività laboratoriali e/o artistiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “*coro voci bianche*”, compresi gli studenti iscritti in programma di mobilità studentesca Erasmus sia in entrata che in uscita, esperti o collaboratori esterni nominati o incaricati a vario titolo dal Conservatorio di Musica, soggetti in regime di tirocinio formativo e, in ogni caso soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dall'Ente;

ATTESO che i servizi di copertura assicurativa devono essere garantiti, *in equal misura*, con riferimento a tutte le sedi (centrale/istituzionale e decentrate) presso le quali si svolge l'attività istituzionale, didattica, artistica propria dell'Ente;

TENUTO CONTO dell'intensa attività didattica, concertistica e di produzione artistica promossa dal Conservatorio di Cosenza che si estende su tutto il suolo nazionale, talora travalicandone i confini, si prevede l'estensione della copertura assicurativa anche nell'evenienza di uscite di durata



variabile, viaggi, esami e/o esercitazioni e/o esibizioni individuali o corali, per concerti, audizioni che si tengano al di fuori delle sedi del Conservatorio medesimo;

CONSIDERATO che, al 25.05.2023, il numero di iscritti ammonta a 887 studenti (precisando, l'assenza di studenti impegnati in Erasmus in entrata e in uscita) e che tale dato può avere carattere puramente indicativo;

RAVVISATA, dunque, la necessità che l'Istituto si riservi la facoltà di comunicare il numero definitivo al momento del perfezionamento della polizza assicurativa; con la previsione, in ogni caso, della ulteriore facoltà di formulare *richiesta di modifica della polizza stipulata*, al verificarsi di un aumento delle iscrizioni e/o di una maggiorazione delle strumentazioni musicali e/o altri beni di proprietà del Conservatorio;

RILEVATO che l'art. 35, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i servizi assicurativi stabilisce che il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato d'appalto è il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

CONSIDERATO che per la definizione dell'importo costituente base d'asta dell'instauranda procedura si è fatto preventivo riferimento a quello fissato in costanza della precedente gara, provvedendo, altresì, ad attingere informazioni tramite indagine su motore di ricerca "Google";

RILEVATO che i premi corrisposti da Istituti del circuito scolastico nazionale, come verificato in rete, presentano oscillazioni tra € 6,50 a € 7,50, con previsione di riduzioni ad € 5,40;

ATTESO che da una media ponderata si ritiene ragionevole fissare la base d'asta in € 6,16 per soggetto assicurato senza applicazione dell'Iva, essendo operazioni di Assicurazione esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, n° 2 D.P.R. n. 633/1972;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto è di € 5.463,92, calcolato moltiplicando il n. degli studenti per la base d'asta indicata = **5.463,92**;


importo costituente l'attuale premio corrisposto;

RITENUTO OPPORTUNO che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;

CONSIDERATO che l'art. 103, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici prevede la facoltà dell'Amministrazione di non richiedere garanzia per gli appalti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, il Conservatorio non intende richiedere all'operatore economico, la presentazione di una garanzia definitiva;

ATTESO che il fine che si intende perseguire con il contratto di polizza assicurativa è quello di massimizzare l'efficacia della copertura avverso rischi patrimoniali e civili gravanti sul Conservatorio di Musica di Cosenza:

- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi assicurativi relativi a "Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCO), Danni al patrimonio (*all risk property*), Tutela e assistenza legale, Altre perdite pecuniarie" per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione del relativo contratto, prorogabile per un massimo di giorni sessanta (60), nel rispetto delle disposizioni fondamentali contenute nei capitolati di polizza e relativi allegati;
- b) la forma del contratto è quella della polizza assicurativa;
- c) i contratti assicurativi, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. sono stipulati con scrittura privata;
- d) le clausole essenziali sono quelle contenute nei capitolati di polizza e negli atti di gara;



- e) la modalità di scelta del contraente è mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo;
- f) che ai sensi dell'art. 32 del Dlgs n.50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che la polizza "*infortuni*" deve tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti del massimale previsto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento del danno ( capitale, interessi, perdite), per inabilità temporanea, invalidità permanente, morte, nel caso in cui tali eventi siano conseguenza diretta ed esclusiva di altro evento (l'infortunio) identificabile necessariamente come: fortuito (non prevedibile e inevitabile), violento ed esterno (non rinvenibile all'interno dell'organismo);

CONSIDERATO che la polizza c.d. "R.C.T. "*assicurazione di responsabilità civile verso terzi*" deve tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti del massimale previsto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni (capitale, interessi, perdite) cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e per come meglio sarà dettagliato nel capitolato di assicurazione;

CONSIDERATO che la polizza c.d. "R.C.O." *assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro*" deve essere preordinata a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), nei limiti del massimale previsto, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge;


CONSIDERATO che la polizza "c.d. "*all risk property*" deve assicurare la copertura dei danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai Beni Assicurati ( mobili e immobili) da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche con copertura degli immobili adibiti ad uffici, pertinenze e/o annessi ai locali per l'attività svolta presso la sede istituzionali, decentrate, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali si abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o a qualsiasi titolo come sarà meglio dettagliato nel capitolato di assicurazione;

CONSIDERATO che la polizza "*tutela e assistenza legale*" deve garantire assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati in relazione agli eventi che possono verificarsi nell'ambito delle strutture accademiche, nonché durante tutte le attività sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o autorizzate e/o gestite e/o effettuate dall'Istituto, comprese quelle preliminari e accessorie;

CONSIDERATO che la polizza "*perdite pecuniarie*" deve prevedere copertura assicurativa ulteriore per come sarà dettagliato nel Capitolato tecnico;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Conservatorio è un istituto di livello universitario che forma e prepara diverse figure di professionisti del settore musicale, quali direttori di orchestra, compositori o cantanti, ma anche tecnici del suono o altri "addetti ai lavori" in tale ambito;

CONSIDERATO che esiste un ampio caleidoscopio di settori nel quale sviluppare competenze musicali e artistiche e sul quale basare la propria futura carriera lavorativa: Esecutivo (ovvero canto e strumenti) Compositivo, Direzione d'orchestra, Direzione del coro, Musica classica, Jazz e Musica elettronica;



VISTO che il Conservatorio di Cosenza promuove e favorisce la pratica esecutiva di ogni strumento;

TENUTO CONTO che si svolgono regolarmente i corsi di studio di strumenti a pizzico (arpa), percussioni (tamburi e xilofono), nonché di organo e pianoforte;

RAVVISATA la necessità di estendere la copertura assicurativa nei confronti di tutta la popolazione studentesca, intesa in una accezione ampia e omnicomprensiva, includente anche soggetti, minori d'età e non, che partecipano ad attività come – a titolo esemplificativo – “*coro voci bianche*”, ovvero che risultino impegnati in altre tipologie di attività laboratoriali che consentono e favoriscono il coinvolgimento anche di non iscritti al Conservatorio;


TENUTO CONTO che l'Istituto pone nella disponibilità degli studenti per lo studio e il perfezionamento della pratica musicale, strumenti di imponenti dimensioni come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'arpa, l'organo a canne, le percussioni, lo xilofono, il pianoforte, tutti, di proprietà e/o comunque nella custodia del Conservatorio;

ATTESA l'irrimandabile esigenza di tenere indenni quanti si dedicano e/o si avvicinano allo studio di strumenti di *tal guisa*, nonché gli studenti-componenti della orchestra del Conservatorio, titolari e/o supplenti, eventualmente anche membri occasionali, dal rischio di cedimenti, torsioni, rottura di pezzi meccanici di tali strumenti impiegati nella attività didattica e/o concertistica, finanche nell'ipotesi di cedimento dello strumento in corso di esecuzione di un'opera e/o di un brano musicale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di esigere l'estensione della copertura assicurativa anche ai sinistri che possano occasionarsi dall'utilizzo di detti strumenti e, in generale di tutti gli strumenti e/o ausili e/o appendici accessorie e/o complementari in rapporto di strumentalità con lo strumento musicale di proprietà e, finanche in regime di locazione, affitto, prestito e, comunque nella custodia o disponibilità, a qualunque titolo, del Conservatorio nell'ipotesi in cui il danno possa originarsi da vizi intrinseci, incolpevolmente sconosciuti, o sopravvenuti di tali beni;

ATTESO che detta estensione potrà, alternativamente, costituire autonomo servizio assicurativo ovvero essere inclusa in altra voce della stipulanda polizza;

VISTO che i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali per la partecipazione: a) Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, D.lgs. 5012016 s.m.i.: sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché in alcuna delle condizioni previste dall'art.1 bis, co. 14, legge n.383/2000; b) e che non hanno concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; c) Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 5012016 s.m.i.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, nonché il possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al ramo e/o rami e/o al/ai lotto/i di interesse – ovvero di autorizzazione del Ministero dell'Industria o di altra Autorità Competente dello Stato appartenente all'UE



all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara; d) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.: l'aver realizzato, nell'ultima annualità, un fatturato minimo globale pari ad € **8.195,88**; 5) Requisiti di capacità tecnica professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. c) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: - e, in particolare di avere stipulato nell'ultimo triennio almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto in favore di Istituti scolastici e/o Istituzioni AFAM o Universitarie, qualora gli operatori in possesso del requisito anzidetto siano più di dieci, ad estrazione saranno individuati dieci (10) operatori da invitare;

RICHIAMATO in particolare, l'art. 83, comma 1 del Dlgs n. 50/2016: *“i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”* e il quarto comma; *per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto”;*

TENUTO CONTO, altresì, che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella previsione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, deve evidenziarsi che tale scelta è sindacabile laddove sia irragionevolmente limitativa della concorrenza, ove la discrezionalità della P.A. non venga correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito

ATTESO che l'art. 49 del d.lgs. n. 56/2017, nell'ambito del primo periodo del comma 5 dell'art. 83 (il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto”) ha inserito l'inciso *“calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”;*

CONSIDERATO che alla luce della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo “correttivo”, la predetta integrazione al dettato normativo esige *“nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto”;*


CONSIDERATA la disposizione *de qua*, avente lo scopo di implementare il *“favor participationis”*, dispone che il fatturato vada quantificato considerando il *“periodo di riferimento”* dell'appalto, vale a dire la sua durata massima prevista nella *“lex specialis”* di gara, e in ogni caso tenendo presente la soglia del doppio del valore stimato dell'affidamento.

RILEVATA la necessità di motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato di impresa;

STABILISCE che il fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto deve essere pari ad € 5. 5.402,7 così calcolato:  $5.463,92 \times 3$  (la durata dell'appalto) = € 16.391,76: 2 = **8.195,88**;

CONSIDERATO che le prestazioni di che trattasi compongono un unico lotto prestazionale e funzionale, in quanto le speciali esigenze di sicurezza dell'Istituto impongono una gestione unitaria del servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell'appalto e un'efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei servizi;

DATO ATTO che la presente procedura di gara è distinta in un solo lotto: Lotto 1: INFORTUNI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITA' VERSO



PRESTATORI D'OPERA R.C.T.O., ALL RISCK PROPERTY, TUTELA e ASSISTENZA LEGALE, ALTRE PERDITE PECUNIARIE;

VALUTATE alcune tra le voci più significative riguardo ai sinistri frequenti in ambito didattico ossia quelli che possono verificarsi nell'ambito delle esercitazioni pratiche, di laboratorio, inclusi "cori di voci bianca" di attività di Produzione artistica anche esterna all'Istituzione, nonché in occasione di uscite, viaggi all'estero/ Erasmus;

TENUTO CONTO che la qualità delle prestazioni e del servizio atteso impongono doversi assegnare preferenza al criterio ulteriore della contiguità logistica ai luoghi da cui trae scaturigine l'esigenza di protezione;

RAVVISATA, dunque, la necessità di elevare ad ulteriore criterio ai fini di ammissione alla procedura selettiva de qua, la vicinanza geografica alla sede istituzionale dell'Istituto;

CONSIDERATO che, in alternativa, ogni interazione con l'intermediario si risolverebbe in una mera corrispondenza epistolare, ritenuta chiaramente non sufficiente, a soddisfare le esigenze di comunicazione al ricorrere di eventuali sinistri;

STABILITO di individuare quale estremo geografico per l'individuazione degli intermediari assicurativi, la sede istituzionale poiché posta in posizione prospiciente rispetto alle altre sedi decentrate;


RITENUTO doversi invitare quelle Compagnia Assicurative che dispongano di agenzie territoriali poste nel limite del raggio di cinque (5) Km dalla sede istituzionale del Conservatorio di Cosenza, a sua volta, ubicato in Via Portapiana snc, 87100 Cosenza;

STABILITO che l'individuazione delle agenzie presenti sul territorio da invitare alla gara, nei termini sopra detti, dovrà effettuarsi tramite "Google maps", inserendo nell'apposita stringa di ricerca l'indirizzo della sede istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza e nella stringa "punto di arrivo e/o destinazione" il luogo utile ove può essere sita l'Agenzia Assicurativa;

STABILITO che i risultati delle ricerche verranno registrati al Protocollo Istituzionale;

DATO ATTO CHE in caso di concentrazione, nel raggio di cinque (5) Km, di più sedi decentrate della medesima Compagnia Assicurativa, si riterrà rivolgersi all'agenzia che risulti geograficamente più vicina allo stabile che ospita la sede istituzionale del Conservatorio;

STABILITO che, individuate almeno cinque (5) operatori economici, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare apposita pec con il seguente oggetto: "*procedura per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per polizza infortuni, responsabilità civile terzi verso prestatori di lavoro RCO, all risk property, tutela e assistenza legale, perdite pecuniarie, per il periodo di un triennio a decorrere dalla stipulazione del relativo contratto*", con cui verrà domandato al destinatario/a di dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, D.lgs. 5012016 s.m.i.: (tenendo conto che sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché in alcuna delle condizioni previste dall'art.1 bis, co. 14, legge n.383/2000 e che non hanno concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001) o ancora che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;



il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.: inclusa l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto della concessione, nonché il possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/ai lotto/i di interesse ovvero di autorizzazione del Ministero dell'Industria o di altra Autorità Competente dello Stato appartenente all'UE all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara; il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.: il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria; l'aver realizzato, nell'ultima annualità, un fatturato minimo globale pari ad euro **5.552,7** ; 5) Requisiti di capacità tecnica professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. c) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: e, in particolare di avere stipulato nell'ultimo triennio almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto in favore di Istituti scolastici e/o Istituzioni AFAM o Universitarie, qualora gli operatori in possesso del requisito anzidetto siano più di dieci, ad estrazione saranno individuati dieci (10) operatori da invitare;

CONSIDERATO, altresì, l'impiego massiccio da parte delle P.P.A.A. degli strumenti dell'ICT “*Information and Communication Technologies*” ossia: tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione (linee di comunicazione cablate e senza fili), i computer, le tecnologie audio-video e relativi software, che permettono agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni;

RILEVATA l'utilità dei link, abbreviazione di “*hyperlink*”, che consentono il collegamento in modo non sequenziale con pagine web, anche se appartenenti a siti diversi, per scaricare contenuti, accedere a funzionalità specifiche e, in sintesi, utilizzare ogni snodo della Rete.

RILEVATO doversi inserire nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata che verrà inviata a cura del Conservatorio di Cosenza, apposito link – *hyperlink* – che consentirà il collegamento con il sito web istituzionale al fine di rendere agevole l'esame della presente determina;

RITENUTO doversi provvedere, laddove gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati dovessero risultare più di dieci, alla pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione *Albo on - line*, di separato provvedimento con cui rendere nota la data e il luogo in cui si terrà il pubblico sorteggio;


RILEVATA la necessità che il sorteggio pubblico garantisca l'anonimato dei soggetti estratti, sarà previsto l'inserimento in un'urna dei numeri di protocollo attribuiti alle pec pervenute associate all'operatore interessato, procedendo poi a successiva estrazione.

RITENUTO che il sorteggio avvenga con le seguenti modalità: ciascuna pec ricevuta dall'Istituto riceverà verrà contrassegnata con un numero progressivo in ordine cronologico di arrivo (farà fede il numero di protocollo e la data di arrivo), mentre, le domande collegate ai numeri che non verranno estratte non potranno dare luogo alla successiva selezione;

ATTESO che delle operazioni descritte verrà redatto apposito verbale;

ATTESO che degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura e dell'esito in caso di eventuale sorteggio sarà data comunicazione sul sito istituzionale;

TENUTO CONTO che il Conservatorio di Cosenza inviterà contemporaneamente tutti gli operatori così selezionati a presentare offerta a mezzo pec, riservandosi, ove ciò non dovesse risultare possibile, di invitare, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75,



comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. L'invito conterrà tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno gli elementi indicati al paragrafo 5.2.6. delle Linee Guida n.4:

TENUTO CONTO che in congiunzione alla lettera di invito verrà inviato anche il Capitolato di gara e lo schema di contratto;

DATO ATTO che il Conservatorio si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla modifica e/o variazione e/o rettifica delle su – esposte modalità di selezione;

RITENUTO doversi assegnare, quale termine perentorio di risposta, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata ore quarantotto (48h) a decorrere dalla ricezione della pec istituzionale;

STABILITO che le pec di risposta dovranno presentare il seguente oggetto: ***“Dichiarazione possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla procedura indetta dal Conservatorio Statale di Musica “ Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per polizza infortuni, responsabilità civile verso terzi, responsabilità verso prestatori di lavoro c.d. RCO, All risk property, Tutela e Assistenza legale e altre perdite pecuniarie, per il periodo di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto”***;

STABILITO che la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali dovrà essere resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta libera, sottoscritta in calce dal rappresentante legale e/o sub - agente titolare dell'agenzia/sede decentrata della Compagnia Assicurativa e/o dal procuratore legale. In caso di sottoscrizione da parte del procuratore legale deve essere allegata procura in file pdf;

STABILITO che, in ogni caso, il firmatario dovrà allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;

STABILITO che le comunicazioni provenienti dagli operatori economici saranno registrate al Protocollo Istituzionale;

PRECISATO che verificato il numero di comunicazioni ricevute, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, l'Istituto provvederà ad inoltrare lettera di invito e relativo capitolato tecnico;

DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento e ai regolamenti adottati dall'Istituto;


ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'U.P.B. 1.1.3 cap. 121 “Premi di Assicurazione” del Bilancio 2023;

CONSIDERATO che la base d'asta delle procedure è di € 6,22 per soggetto assicurato senza applicazione dell'Iva, essendo operazioni di assicurazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, n. 2 D.P.R. 633/1972;

EVIDENZIATA in ultimo, l'esigenza irrimandabile di apprestare una tutela assicurativa quanto più estesa e consistente.

Vista la proposta del Direttore dei Servizi Amministrativi del Conservatorio di Musica di Cosenza


IL PRESIDENTE




#### DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:


- 1) di approvare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per un costo di polizza pro-capite pari ad € 6,22 , con distinguo a titolo oneroso e gratuito, a favore degli studenti iscritti, compresi quelli neo iscritti frequentanti i futuri tre anni di istruzione e formazione musicale sino alla scadenza della polizza, includendo anche quanti – sebbene non iscritti – risultino impegnati in attività laboratoriali e/o artistiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “*coro voci bianche*”, compresi gli studenti iscritti in programma di mobilità studentesca Erasmus sia in entrata che in uscita, esperti o collaboratori esterni nominati o incaricati a vario titolo dal Conservatorio di Musica, soggetti in regime di tirocinio formativo e, in ogni caso soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dall’Ente;
- 3) di confermare il Direttore dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Beatrice Bellucci, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
- 4) di richiedere il servizio assicurativo per i seguenti rischi: Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), Danni al patrimonio (*all risk property*), Tutela e Assistenza legale, Altre perdite pecuniarie;
- 5) di richiedere l’estensione del servizio di copertura assicurativa per i sinistri occasionati dall’utilizzo di strumentazioni musicali di proprietà del Conservatorio ovvero da quest’ultimo a qualsivoglia titolo detenuti;
- 6) di approvare la documentazione di gara e relativi allegati;
- 7) di disporre che il servizio venga realizzato per il periodo di un triennio a decorrere dalla data di stipulazione della relativa polizza assicurativa, con previsione della Proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 Dlgs 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni e, in ogni caso per non più di giorni sessanta (60) dalla scadenza del contratto precedente;
- 8) che l’operatività del regime di proroga è subordinata ad atto di assenso, posto per iscritto, da parte della società assicurativa, previa richiesta, registrata al Protocollo Istituzionale, proveniente dal legale rappresentante del Conservatorio di Musica di Cosenza;
- 9) di disporre che la richiesta di proroga debba essere comunicata entro la scadenza del contratto e, in ogni caso durante il periodo di efficacia dello stesso;
- 10) di disporre che l’atto di assenso venga portato a conoscenza dell’Istituto a mezzo posta elettronica certificata; tuttavia, al ricorrere di episodi di malfunzionamento della casella intestata all’operatore economico (da dimostrarsi tramite produzione di apposita documentazione), ne è ammessa la trasmissione a mezzo raccomandata a/r.
- 11) di disporre che l’avviso di ricevimento e l’attestazione di avvenuta spedizione debbano essere successivamente prodotti all’Istituto, a mezzo servizio di posta elettronica certificata (una volta risolto l’occorso impeditivo);
- 12) che la procedura si svolgerà con consultazione di compagnie di assicurazioni;



- 13) che l'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola;
- 14) che il Conservatorio si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla modifica e/o variazione e/o rettifica delle su – esposte modalità di selezione;
- 15) di disporre che si procederà a consultare almeno cinque (5) operatori economici fino ad un massimo di dieci (10);
- 16) di dare atto che qualora gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dovessero risultare più di dieci (10), si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione *Albo on - line*, di separato provvedimento con cui rendere nota la data e il luogo in cui si terrà il pubblico sorteggio;
- 17) di disporre che il sorteggio garantisca l'anonimato dei soggetti estratti, attraverso l'inserimento in un'urna dei numeri di protocollo attribuiti alle pec pervenute associate all'operatore interessato, procedendo poi a successiva estrazione;
- 18) che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida e congrua ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016;
- 19) di revocare o sospendere l'intera procedura e/o di non addivenire alla individuazione, per l'unico lotto richiesto e approvato dell'operatore economico migliore offerente, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa nonché per la modifica delle circostanze di fatto o di diritto su cui la procedura in argomento si basa;
- 20) di dare atto che l'importo dell'appalto ammonta ad € **5.463,92**;
- 21) di dare atto che per la natura della prestazione contrattuale non sono quantificabili costi per la manodopera;
- 22) di dare atto che i servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016.
- 23) di dare atto che l'offerta deve tassativamente riguardare l'intero lotto e che offerte parziali non saranno prese in considerazione;
- 24) che l'aggiudicazione avverrà conformemente a quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto: "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- 25) di nominare dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex art. 77 Dlgs 50/2016, la Commissione di valutazione;
- 26) di dare atto che l'aggiudicazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: – requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale); – requisiti di idoneità professionale; – requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali), ossia di tutti i requisiti sopra elencati;
- 27) che l'aggiudicazione definitiva del servizio di copertura assicurativa sarà disposta con provvedimento del legale rappresentate dell'Istituto, sulla base delle risultanze del procedimento di scelta del contraente.
- 28) di dare atto che l'accordo sarà formalizzato con una scrittura privata *inter partes*, posteriormente all'emissione del provvedimento di aggiudicazione correlato al positivo esito delle verifiche di rito intraprese ex art. 32, co 7 – 83 Codice dei Contratti Pubblici, a



- conclusione dell'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate;
- 29) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, ovvero di ritardo o inadempimento della sottoscrizione dell'accordo, il Conservatorio procederà alla risoluzione del contratto, comminando il pagamento di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento, nonché al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta;
  - 30) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione del contratto di Polizza Assicurativa e presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - 31) di disporre che l'Istituto provvederà al pagamento, previa verifica della regolarità del servizio;
  - 32) che ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 76/2020 conv. in L. 120/2020 nelle more della stipulazione dell'accordo si darà seguito all'esecuzione in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016;
  - 33) di disporre che il Conservatorio di Cosenza potrà chiedere alla compagnia aggiudicataria l'emissione della relativa polizza, anche in pendenza di aggiudicazione provvisoria, stante l'esigenza di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente, per come previsto dall'art. 32, comma 8 Codice dei contratti e ss.mm.ii;
  - 34) di dare atto che l'Istituto si riserva in ogni momento di procedere a verifiche sulle prestazioni oggetto del contratto di polizza assicurativa al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche sopra indicate o minime di legge;
  - 35) di dare atto della necessità di un servizio assicurativo tempestivo, regolare, reattivo rispetto all'esigenza di protezione manifestata dall'Istituto;
  - 36) di esigere che l'affidatario del servizio si impegni a intrattenere con l'Amministrazione un'interazione costante, improntata a lealtà e buona fede e correttezza;
  - 37) di autorizzare il riconoscimento del soccorso istruttorio in ipotesi di mancanza, incompletezza irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Pertanto, si intende riconoscere al concorrente interessato, entro un termine non superiore a giorni 10 (dieci), di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, pre – avvertendo, altresì, che allo spirare del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara e che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
  - 38) di disporre il divieto di avvalimento ex art. 89 e di sub- appalto ai sensi dell'art. 105 D.lgs. n. 50/2016;
  - 39) di disporre il divieto di cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima. La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nascondere determinerà la risoluzione automatica del contratto, con conseguente diritto ad esercitare azione per il risarcimento di eventuali danni;



- 40) di dare atto che l'Istituto si riserva l'esercizio del recesso ai sensi dell'art.109 del Codice dei Contratti pubblici, in qualunque momento, con dichiarazione formale inviata a mezzo pec all'impresa almeno 20 giorni prima;
- 41) di dare atto che il Conservatorio si riserva l'esercizio del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 107 Dlgs 50/2016, specie ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) *"l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1"*;
- 42) di dare atto che ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all'esecuzione della presente concessione e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza è del Giudice del luogo in cui il contratto è stato stipulato;
- 43) che l'informativa sul trattamento dati personali è pubblicata sul sito web [www.conservatoriocosenza.it](http://www.conservatoriocosenza.it);
- 44) di disporre che maggiori e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che è parte integrante del presente provvedimento, e nel Capitolato tecnico;
- 45) che il Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
- 46) che il Conservatorio tratterà i dati contenuti nell'instaurando contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 47) di disporre che ulteriori e più specifiche indicazioni circa le modalità dell'offerta, nonché le caratteristiche delle prestazioni richieste saranno fornite tramite lettera di invito e relativo capitolato tecnico.
- 48) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
- 49) che il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio di Cosenza, sezione – *"Albo On-line"* e su *"Amministrazione Trasparente"* – *"Bandi di Gara e contratti"*

#### IL PRESIDENTE

Approva e dispone la pubblicazione come per legge.

Cosenza, lì 01.06.2023

Il Direttore dei Servizi Amministrativi  
Dott.ssa Beatrice Bellucci  
In qualità di R.u.p.

Il Presidente  
Ing. Carmelo Gallo